

1) *Avendo omesso:*

- di trasporre in maniera completa la definizione di «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, punto 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nella *Gewerbeordnung* 1994 (regolamento del 1994 in materia di professioni artigianali, commerciali e industriali), nella sua versione risultante dal *Bundesgesetz BGBl. I, 88/2000* e che è entrata in vigore il 1° settembre 2000;
- di trasporre in maniera completa i requisiti relativi alle condizioni di autorizzazione previste all'art. 9, n. 4, di tale direttiva nella *Gewerbeordnung* 1994 modificata e quelli previsti ai nn. 3-5 di tale articolo nel *Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz 2001* (legislazione del Land *Niederösterreich* — legge sull'elettricità del 2001; «NÖ EWG 2001»);
- di trasporre in maniera completa l'allegato IV della stessa direttiva nella *Gewerbeordnung* 1994 modificata e nel NÖ *EwG 2001*;
- di trasporre la direttiva sopra menzionata nella parte relativa agli impianti di combustione di cui all'allegato I, punto 1.1, della stessa direttiva nella *Gewerbeordnung* 1994 modificata e nel *Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 1998* (legge del Land *Salzburg* sul trattamento dei rifiuti del 1998);
- di trasporre in maniera completa la direttiva 96/61 nel *Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999* (legge del Land *Burgenland* sull'elettricità del 1999), e
- di trasporre tale direttiva nella parte relativa agli impianti per l'allevamento intensivo di cui all'allegato I, n. 6.6, di tale direttiva nella legislazione dei Länder *Burgenland, Salzburg e Tirol*,

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 4, 9, nn. 3-5, e dell'allegato IV della direttiva sopra menzionata, nonché dell'art. 1, in combinato disposto con l'allegato I, nn. 1.1 e 6.6 di tale direttiva.

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 94 del 17 aprile 2004

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 novembre 2004

**nella causa C-79/04: Commissione delle Comunità europee contro Gran Ducato del Lussemburgo (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/40/CE — Mancata trasposizione entro il termine previsto)**

(2005/C 6/36)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-79/04, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. B. Schima) contro Gran Ducato

del Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 febbraio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Makarczyk (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 maggio 2002, 2002/40/CE, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, è venuto agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Gran Ducato del Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 85 del 3 aprile 2004

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

**nella causa C-116/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/17/CE — Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)**

(2005/C 6/37)

(Lingua processuale: lo svedese)

Nella causa C-116/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, proposto il 4 marzo 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Simonsson) contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: